



## **IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

### **DIRETTIVA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA (ART. 36 D.LGS. 50/2016)**

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali", come integrata e modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa";

VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e, in particolare, l'art. 3 in tema di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa" e s.m.i.;

RILEVATA l'esigenza di provvedere alla revisione dell'atto del Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 2 dicembre 2013, prot. n. 14, attraverso l'adozione di una nuova direttiva finalizzata a dettare concrete modalità operative alle stazioni appaltanti della Giustizia Amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

SENTITI il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i T.A.R.,

## DETERMINA

### 1. OGGETTO DELLA DIRETTIVA

1.1. La presente direttiva disciplina le procedure per l'acquisizione di lavori, di forniture di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 (di seguito anche Codice) recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia.

1.2. La presente direttiva è stata elaborata in aderenza alle prime linee guida formulate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Formano parte integrante e sostanziale della stessa, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base alla presente, le ulteriori determinazioni emanate dall'ANAC, nonché le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dalla Giustizia Amministrativa (G.A.) in osservanza della legge n. 190/2012.

1.3. Per quanto attiene ai protocolli di legalità, si richiama il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla G.A.".

1.4. Per gli acquisti di importo pari o superiore a 40.000 euro (iva esclusa) e inferiore alla soglia comunitaria, in caso di mancato conseguimento, da parte della G.A., della qualificazione di cui all'art. 38 del Codice, è fatto ricorso alle stazioni appaltanti qualificate iscritte nell'elenco istituito presso l'ANAC.

### 2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2.1. Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi il responsabile della stazione appaltante o un suo delegato nomina il responsabile del procedimento (RUP) tra i dipendenti di ruolo o, nel caso di accertata

carenza di organico, tra gli altri dipendenti in servizio in possesso delle necessarie competenze professionali.

L'organo di vertice amministrativo della stazione appaltante non può assumere le funzioni di RUP.

2.2. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, in conformità all'art. 31, comma 4, del Codice e alle direttive emanate dall'ANAC<sup>1</sup>, con l'eventuale supporto dei dipendenti appartenenti alla stazione appaltante o alla struttura eventualmente istituita secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 9, del Codice.

2.3. Il responsabile della stazione appaltante o un suo delegato ha facoltà di nominare il direttore dell'esecuzione del contratto che ha il compito di accertare la corretta esecuzione delle prestazioni anche ai fini delle successive verifiche di conformità e del rilascio del certificato di regolare esecuzione. Il direttore dell'esecuzione si rapporta con il RUP per gli aspetti di carattere amministrativo.

### **3. PROGRAMMAZIONE LAVORI - ACQUISTI BENI E SERVIZI - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

3.1. Il responsabile della stazione appaltante adotta entro il mese di ottobre il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi rientranti nella propria specifica competenza, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

3.2. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con le risorse di bilancio. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100 mila euro. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

3.3. I programmi di cui al comma precedente sono trasmessi al Segretariato generale della G.A. e, una volta approvati, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio. Successivamente all'approvazione, sono assegnate al dirigente responsabile le relative risorse finanziarie.

3.4. E' vietato l'artificioso frazionamento delle procedure per le fattispecie di che trattasi, operato al solo scopo di sottoporle alla disciplina di cui alla presente direttiva.

### **4. PRINCIPI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA**

---

<sup>1</sup> A titolo meramente esemplificativo il RUP, nella fase della programmazione formula proposte e fornisce dati e informazioni per la redazione del documento programmatico. Nella fase della procedura di affidamento verifica la documentazione amministrativa e adotta le decisioni conseguenti; svolge, all'occorrenza, funzioni di supporto alla commissione di gara. Nella fase di aggiudicazione verifica la congruità delle offerte e formula, ove non sia prevista la commissione di gara, la proposta di aggiudicazione. Nella fase di esecuzione sovrintende alle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riguardo alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

4.1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono sotto la diretta responsabilità della stazione appaltante, in ossequio ai principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

4.2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono l'uso ottimale delle risorse, la non discriminazione e la parità di trattamento degli operatori economici.

Al fine di non falsare la concorrenza e di attuare il principio di rotazione, nella predisposizione dei documenti di gara volti all'acquisizione di un bene le amministrazioni devono considerare anche le caratteristiche degli eventuali materiali di consumo e delle parti di ricambio, che dovranno essere compatibili con il bene da acquistare e reperibili da più fornitori. Osservano, infine, il principio di trasparenza e pubblicità degli atti di gara previsto dall'art. 29 del Codice.

4.3. L'affidamento di lavori e le forniture di beni e servizi sono effettuati secondo le seguenti modalità:

a) in via obbligatoria e preferenziale, in adesione alle convenzioni Consip stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., o facendo ricorso alle convenzioni stipulate dalle Centrali di committenza regionali<sup>2</sup>;

b) tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Richiesta Di Offerta/Ordine Diretto di Acquisto/Trattativa Diretta)<sup>3</sup> nella indisponibilità di convenzioni Consip, ovvero qualora il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo previsti in convenzione Consip.

Il ricorso al libero mercato è sempre possibile per importi fino a 1.000,00 euro. E' altresì ammesso qualora il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

---

<sup>2</sup> Qualora il bene o il servizio presente in convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, le stazioni appaltanti possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti.

Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, qualora il bene o il servizio non sia disponibile tra gli strumenti messi a disposizione da Consip o ritenuto inadeguato al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, è possibile procedere autonomamente esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. Gli approvvigionamenti così effettuati sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid.

Qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, si può procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

<sup>3</sup> Ai fini del benchmark il riferimento è sempre la Convenzione. Per cui quando si acquista sul MePA un bene / servizio, e lo stesso è presente anche in Convenzione, l'acquisto sul MePA deve fare riferimento ai parametri prezzo-qualità del bene / servizio in Convenzione.

4.4. In caso di somma urgenza, che ricorre esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone o cose, ovvero per la tutela dell'igiene e della salute pubblica, o del patrimonio storico, artistico, culturale, alla stazione appaltante è consentito procedere con l'affidamento diretto limitatamente alle opere strettamente necessarie per far fronte all'immediato stato di emergenza. A tal fine il responsabile del procedimento, contestualmente all'affidamento, redige il verbale di intervento esplicitando le ragioni dello stato d'urgenza, le cause che l'hanno provocato e le opere necessarie per rimuoverlo. Il verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento e controfirmato dal responsabile della stazione appaltante, è trasmesso senza indugio al Segretariato generale della G.A. che provvede all'approvazione dell'intervento e alla conseguente copertura della spesa. Il responsabile del procedimento provvede, nei dieci giorni successivi alla scelta del contraente, a formalizzare l'affidamento secondo le procedure di legge.

In caso di mancata approvazione, da comunicarsi tempestivamente alla stazione appaltante, la realizzazione dell'intervento è immediatamente sospesa e all'impresa è dovuto unicamente il corrispettivo per le opere intraprese.

4.5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

## **5. L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO**

5.1. Fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie ovvero alle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, e, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016.

5.2. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

5.3. In caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, la determina contiene, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,

l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale<sup>4</sup>.

5.4. Gli affidamenti diretti sono preceduti da una valutazione comparativa delle offerte, acquisite informalmente, presentate da due o più operatori economici, e devono essere adeguatamente motivati.

La valutazione comparativa e la motivazione dell'affidamento non sono richieste per gli acquisti fino a 1.000 euro, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.

I lavori, i servizi e le forniture di natura straordinaria o accessoria, strettamente connessi ad un contratto di manutenzione ordinaria in essere, possono essere affidati al medesimo fornitore già affidatario del medesimo servizio.

L'affidamento all'operatore uscente è ammesso in via eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo:

- a) sia alla riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- b) sia alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

5.5. Il numero delle offerte da acquisire ai fini della valutazione comparativa deve essere pari o superiore a due.

5.6. La richiesta e la presentazione dell'offerta sono effettuate di norma mediante ricorso a sistemi telematici o altri strumenti di trasmissione prescelti dal RUP.

5.7. La richiesta di offerta contiene i seguenti ed essenziali elementi:

- a) tipologia, genere, valore dell'affidamento, CIG, CUP nei casi dovuti;
- b) termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi o forniture;
- c) prescrizioni tecniche (capitolato) delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- d) requisiti ambientali ove adottati con apposito decreto ministeriale;
- e) requisiti di ordine generale ed altri eventuali, da far autodichiarare agli operatori economici interpellati;
- f) penali ed eventuali garanzie<sup>5</sup>.

5.8. La stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal

---

<sup>4</sup> Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto.

<sup>5</sup> La garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura non è di regola prevista per gli affidamenti di cui al presente articolo, ferma restando la discrezionalità della stazione appaltante di poterla comunque richiedere, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione. L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere adeguatamente motivato e subordinato al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

5.9. Ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, la stazione appaltante verifica il possesso in capo all'affidatario dei requisiti di carattere generale e dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

5.10. La stipula del contratto può avvenire anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

5.11. Nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **6. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35 DEL CODICE**

6.1. I contratti che hanno ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie, sono affidati tramite procedura negoziata, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità di seguito indicate.

6.2. La procedura prende avvio, tenuto conto della programmazione, con la determina a contrarre che contiene le informazioni di cui al precedente punto 5.2. La determina specifica altresì le modalità di scelta del contraente che può essere effettuata:

1) al minor prezzo:

- nei casi in cui il peso della manodopera nei servizi sia inferiore al 50%;
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

2) con l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di cui all'art. 95, comma 2, del Codice e indicati nel capitolato.

6.3. L'individuazione degli operatori economici per le acquisizioni di lavori, beni e servizi avviene tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, che può essere ridotto a cinque giorni per motivate ragioni di urgenza. L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale<sup>6</sup>, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, le modalità di aggiudicazione, il nominativo del RUP e i contatti della stazione appaltante. L'avviso contiene, altresì, l'indicazione dei criteri di selezione degli operatori economici presenti da invitare<sup>7</sup>, con priorità per gli operatori economici presenti nell'albo fornitori, ove costituito.

6.4. Il numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere pari o superiore a cinque.

Nei casi in cui pervengano manifestazioni di interesse di numero inferiore ai valori sopra indicati, la stazione appaltante integra, sulla base di criteri preventivamente esplicitati, il numero degli operatori da invitare avvalendosi, in via prioritaria, degli operatori economici presenti nell'albo fornitori, ove costituito.

6.5. La stazione appaltante è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

6.6. La stazione appaltante invita tutti gli operatori economici selezionati a presentare le offerte. L'invito all'operatore uscente è ammesso in via eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta, tra cui:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

---

<sup>6</sup> I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto.

<sup>7</sup> In caso di sorteggio, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.



e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa (OEPV), l'indicazione se la stazione appaltante intende avvalersi della riparimetrazione<sup>8</sup>;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) la richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

j) l'avvertenza che la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

6.7. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

6.8. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016. In particolare, nelle fasi precedenti all'aggiudicazione, le stazioni appaltanti verificano i requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell' art. 76, comma 3, e dell'art. 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere alla verifica delle autodichiarazioni anche a campione e in tutte le ipotesi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa quella in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

Ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, ai fini della stipula del contratto la verifica dei requisiti è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario.

6.9. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice, tenuto conto di quanto espressamente indicato dall'art. 53 del Codice in tema di riservatezza.

6.10. All'esito dell'affidamento la stazione appaltante pubblica l'avviso sui risultati della procedura che contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

6.11. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, in modalità elettronica, con firma digitale. Non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

6.12. Nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

---

<sup>8</sup> Cfr. delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa".

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **7. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO**

7.1. Fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie, l'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 di euro possono essere affidati tramite la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione, e individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi albi fornitori.

7.2. La procedura è analoga a quella dettata all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 del Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di consultare il casellario informatico per la verifica delle cause di esclusioni previste dall'art. 80 del Codice, nonché per la verifica dell'attestato di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori<sup>9</sup>.

7.3. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

## **8. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI**

8.1. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, ai fini del rispetto delle previsioni contrattuali e della liquidazione della fattura.

Per i contratti pubblici di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, fatta salva diversa disciplina introdotta dal decreto previsto dall'art. 102, comma 2, del Codice, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare

---

<sup>9</sup> Tramite il collegamento [www.anac.it](http://www.anac.it) → servizi → Società Organismo di Attestazione (SOA) → servizi ad accesso libero si accede ad una mappa interattiva dell'Italia suddivisa per regioni con lista ordinata delle imprese qualificate presenti nella regione ed ad un sistema di ricerca testuale per C.F. (codice fiscale), P.IVA (partita IVA) o denominazione dell'impresa. Seguendo il collegamento rappresentato da ogni singola voce della lista, si accede alla pagina di visualizzazione della singola impresa selezionata. La pagina mostra i dati anagrafici dell'impresa e l'immagine dell'attestazione in corso di validità.

esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per i servizi e le forniture dal responsabile unico del procedimento<sup>10</sup>.

## **9. DURATA DEL CONTRATTO E OGGETTO DELLE PRESTAZIONI - DIVIETO DI CESSIONE**

9.1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se è prevista nei documenti di gara una opzione di proroga (cosiddetta tecnica, limitata al tempo strettamente necessario occorrente per il nuovo affidamento) o di rinnovo (consentita solo se rimane immutato il contenuto del contratto originario). In tali casi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi e patti, o a condizioni eventualmente più favorevoli per l'Amministrazione.

9.2. In corso di esecuzione del contratto è consentito un aumento o una diminuzione dell'oggetto della prestazione fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione. In tal caso l'appaltatore è obbligato a rendere la prestazione richiesta alle medesime condizioni previste nel contratto originario.

9.3. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto alle condizioni previste dal Codice<sup>11</sup>.

## **10 CODICE UNICO GARA (CIG) E CODICE UNICO PROGETTO (CUP)**

10.1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di lavori, beni e servizi, la stazione appaltante procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG<sup>12</sup> secondo le disposizioni vigenti emanate dall'ANAC. È tenuta altresì a procedere all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) nei casi in cui le acquisizioni di lavori, beni o servizi rientrino in un progetto d'investimento pubblico<sup>13</sup>.

Il CIG e il CUP sono riportati nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta.

---

<sup>10</sup> Limitatamente alle procedure di gara indette dal Consiglio di Stato, il certificato di regolare esecuzione per i servizi e le forniture può essere rilasciato dal direttore dell'esecuzione.

<sup>11</sup> In tema di subappalto (art. 105 del Codice) si rinvia alle indicazioni diramate dal Segretariato generale della G.A. con circolare n. 9218 del 20 maggio 2016.

<sup>12</sup> Nei rinnovi di contratti sussiste l'obbligo di acquisire il CIG in quanto il rinnovo dà vita ad un nuovo contratto. In sede di registrazione sul SIMOG, dovrà essere indicato che trattasi di "ripetizione di precedente contratto", riportando il "CIG contratto originario" (Fonte ANAC -FAQ Contributi in sede di gara - aggiornamento al 9 giugno 2016).

Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario (Fonte ANAC - FAQ Tracciabilità dei flussi finanziari - Aggiornamento al 6 giugno 2016).

<sup>13</sup> A titolo esemplificativo, i progetti d'investimento possono consistere in lavori pubblici, ovvero in acquisti o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca), o acquisto di beni finalizzato allo sviluppo.

10.2. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti a titolo di contributo all'Autorità è calcolato in sede di richiesta del CIG attraverso il sistema SIMOG, applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

## **11. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)**

11.1. Il DURC, in corso di validità, deve essere acquisito telematicamente d'ufficio dalla stazione appaltante nei seguenti casi:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 80, comma 4, del Codice;
- b) per l'aggiudicazione del contratto;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

La presente direttiva sostituisce integralmente l'atto del Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 2 dicembre 2013, prot. n. 14.

Il Segretario generale della Giustizia  
Amministrativa